

# **Part-time del personale insegnante della scuola dell'infanzia a. s. 2016/2017**

## **Accoglimento delle domande**

### **Det. n. 58 del 22/06/2015**

**Personale insegnante delle scuole dell'infanzia: accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2016-S166-00080

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, LA GEST.PERSONALE SCUOLA E RELAZ.SIND.

Prot. n. 72/2016-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 58 DI DATA 22 Giugno 2016

#### **O G G E T T O:**

Personale insegnante delle scuole dell'infanzia: accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017.

#### **LA DIRIGENTE**

Premesso che:

gli artt. 25 e 26 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 17 ottobre 2003 e ss.mm. dispongono in merito alle modalità di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale relativamente al personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento;

l'art. 29 dell'Accordo provinciale 7 agosto 2007 dispone che il personale insegnante delle scuole dell'infanzia può accedere alla fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico;

la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione n. 94 del 23 giugno 2008 ha approvato i criteri e le modalità per la fruizione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro, precisando che il periodo di riposo viene accordato nel limite del 5% della dotazione organica provinciale;

con il Contratto collettivo decentrato provinciale sottoscritto il 22 gennaio 2007 sono state definite le modalità di applicazione delle norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;

i sopraccitati Contratti provinciali prevedono che siano trasformati rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel limite del 15% della dotazione organica, accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno, e comunque nel rispetto dei limiti per sezione di cui all'articolo 10 dell'Allegato "D" al Contratto collettivo provinciale di lavoro;

le ore disponibili da destinare alle trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale per l'anno scolastico 2016/2017 sono così ripartite:

- 1) n. 111.345 ore disponibili per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
  - 2) n. 37.115 ore disponibili per l'ammissione all'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
- con circolare prot. n. 152212 del 23 marzo 2016 sono state rese note le modalità di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro;

entro il termine fissato sono pervenute n. 68 domande di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e una domanda di ammissione all'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro; la deliberazione della Giunta provinciale n. 971 del 13 giugno 2016 ha approvato il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017;

tutte le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale rientrano nel limite della dotazione organica;

le domande presentate dalle insegnanti Cristofolini Claudia e Filz Carla non possono essere accolte per superamento dei limiti per scuola, saranno comunque riesaminate a conclusione delle operazioni di mobilità annuale;

la richiesta di articolazione pluriennale è accolta in quanto rientra nel limite del 5% della dotazione organica provinciale.

d e t e r m i n a di accogliere, a decorrere dal 1° settembre 2016, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di accogliere a decorrere dal 1° settembre 2016, la domanda di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto che, in ogni caso, il diritto all'effettiva trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale rimane condizionato alla verifica del rispetto del limite sezionale nelle singole scuole di titolarità delle dipendenti ammesse, e che tale verifica potrà essere effettuata solo al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

di subordinare l'efficacia di ogni trasformazione del rapporto di lavoro di cui ai punti 1) e 2) alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

AD - DM

LA DIRIGENTE  
Livia Ferrario